



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
SIENA**

PIAZZALE F.LLI ROSSELLI, 13 – 53100 SIENA
TELEFONO: 0577 51889 – FAX: 0577 51920
Casella Postale 173 – Siena Centro

 dpsi@figc-crt.org

Pronto AIA Provinciale 3357404950
Pronto A.I.A.Regionale 335-7797449

STAGIONE SPORTIVA 2009-2010

Comunicato Ufficiale N. 11 Bis del 28/9/2009

1. Comunicazione della F.I.G.C.

NUOVE DOMANDE DI AMMISSIONE E CAMBI DENOMINAZIONE

Il Presidente Federale ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C. e cambi di denominazione:

domande di ammissione alla F.I.G.C.

ASD NUOVA OLIMPIC SARTEANO2009 COM.SARTEANO DEC.29.7.09 MATR.930857

2 COMUNICAZIONI DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE

Si trascrive stralcio del C.U. N. 05/D del 17.9.09:

.....omissis.....

21. APPELLO N. 01 DELLA SOC. POL. VALDARBIA ASD CONTRO LA G.S. SAN MINIATO ASD AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N. 787 CU 8/E F.I.G.C.) RELATIVA AL CALCIATORE LORENZETTI EDOARDO (ART. 96 N.O.I.F.)

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della Polisportiva Valdarbia e, per l'effetto, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

21. APPELLO N. 02 DELLA SOC. POL. VALDARBIA ASD CONTRO LA G.S. SAN MINIATO ASD AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N. 806 CU 8/E F.I.G.C.) RELATIVA AL CALCIATORE PISICCHIO DAVIDE (ART. 96 N.O.I.F.)

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile l'appello della Polisportiva Valdarbia e, per l'effetto, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

2. Comunicazione della L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. Comunicazioni del Comitato Regionale Toscana

COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTI

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2009/10, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell'inizio del campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, **si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 24 settembre 2009:**

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
LELLIS	Niccolò	13/07/1996	4.692.567	SIENA

4. Norme Generali per lo svolgimento dell'Attività Giovanile

Di seguito pubblichiamo alcuni estratti delle Norme Regolamentari e Generali per lo svolgimento dell'Attività Giovanile, così come stabilito nel Comunicato Ufficiale N.1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale Stagione Sportiva 2009/2010.

Sezione 3 - ATTIVITÀ GIOVANILE

3) ATTIVITÀ GIOVANILE

L'attività giovanile è ad indirizzo competitivo e si configura principalmente attraverso i risultati delle gare ed il comportamento disciplinare in campo e fuori di Atleti, Tecnici e Dirigenti.

3.1) CATEGORIA GIOVANISSIMI

a) Caratteristiche dell'attività

L'attività della categoria "Giovanissimi" costituisce il primo momento di verifica del processo di apprendimento tecnico-formativo: per questo motivo - e per il fatto che lo stadio di preparazione tecnica della categoria rappresenta un gradino basilare del percorso evolutivo iniziato con l'Attività di Base - anche per questa stagione sportiva, le squadre che partecipano al Campionato Nazionale e al Campionato Regionale, hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

b) Limiti di età

Possono prendere parte all'attività Giovanissimi i **calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il dodicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il quattordicesimo.**

... omissis ...

d) Durata delle gare

Le gare vengono disputate in due tempi di 35' ciascuno.

e) Saluti

Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.

... omissis...

3.2) **CATEGORIA ALLIEVI**

a) **Caratteristiche dell'attività**

L'attività della categoria "Allievi" costituisce il momento conclusivo di verifica del processo tecnico di apprendimento compiuto nell'ambito delle categorie giovanili; per il carattere competitivo e per il fatto che questa categoria rappresenta una fase fondamentale di perfezionamento e relativa maturazione tecnica, che prelude ad impegni agonistici di rilievo, anche per questa stagione sportiva, le squadre che partecipano al Campionato Nazionale Professionisti e al Campionato Regionale, hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

b) **Limiti di età**

Possono prendere parte all'attività Allievi i **calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il quattordicesimo anno di età e che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.**

c) **Durata delle gare**

Le gare vengono disputate in due tempi di 40' ciascuno.

d) **Saluti**

Tutti i dirigenti ed i tecnici delle Società dovranno fare in modo che, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, i partecipanti salutino il pubblico e si salutino fra loro, stringendosi la mano.

... omissis...

Sezione 8 - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI

... omissis...

8.2) Tutela medico - sportiva

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi **preventivamente** a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità deve essere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del **Procuratore Federale**.

a1) Attività non agonistica

Per i calciatori di età compresa fra i 5 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, la società deve acquisire la certificazione della **IDONEITÀ** all'attività sportiva **NON AGONISTICA**, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, dal proprio medico di base o dal proprio pediatra di base o da uno specialista in Medicina dello Sport.

In quest'ultimo caso la Società Sportiva che richiede la visita medica deve rilasciare all'atleta il modulo di richiesta da consegnare allo specialista.

a2) Attività agonistica

Per i calciatori di età superiore ai 12 anni la società deve acquisire la certificazione della IDONEITÀ all'attività sportiva AGONISTICA, rilasciata all'interessato in data antecedente al tesseramento, previa visita medica effettuata esclusivamente da Medici Specialisti in Medicina dello Sport operanti in ambulatori di medicina dello sport presso le Aziende UU.SS.LL. o presso altre Strutture Pubbliche, o da Medici iscritti all'Albo Regionale degli Specialisti operanti presso Studi privati autorizzati dalla Regione ed elencati nell'Albo Regionale.

Con le stesse modalità la società deve acquisire la certificazione dell'IDONEITÀ all'attività sportiva AGONISTICA dei giovani calciatori già tesserati che compiono il 12° anno di età nel corso della stagione sportiva. La Società è tenuta ad informare gli interessati circa tale disposizione.

a3) Idoneità temporanea

In caso di rilascio di certificato medico di idoneità all'attività sportiva di durata inferiore ai 12 (dodici) mesi (normale validità dei certificati medici) viene indicata la data di scadenza dello stesso. Allo scadere del certificato medico, il tesseramento è automaticamente sospeso ed il calciatore dovrà ripetere la visita medica per il rilascio di una nuova certificazione di idoneità.

a4) Inidoneità temporanea

Qualora, nel corso della visita medica per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva, lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori accertamenti clinici, viene rilasciato al giovane calciatore un certificato medico di sospensione dell'idoneità alla pratica sportiva in attesa di ulteriori esami. In questo caso il giovane calciatore, non appena effettuati i controlli richiesti, è tenuto a recarsi nuovamente dallo stesso specialista per il rilascio del certificato di ripristino della Idoneità sportiva. Il ripristino dell'idoneità deve essere certificata dallo stesso specialista o struttura sanitaria che in precedenza ha riscontrato la inidoneità temporanea.

a5) Inidoneità

Quando viene riscontrata una inidoneità all'attività sportiva, il calciatore, per tutto il periodo di validità del certificato medico (12 mesi), non può essere tesserato e, se tesserato, non può svolgere l'attività sportiva.

Il giovane calciatore può ricorrere alla **Commissione di Appello Regionale** entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato medico. Nel periodo che intercorre tra il ricorso e la sentenza, il giovane calciatore non può essere tesserato.

Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

In caso di mancato ricorso alla Commissione d'Appello Regionale entro i termini previsti, la inidoneità avrà la durata di 12 (dodici) mesi a far data dal rilascio del certificato medico.

In presenza dei casi sopra descritti (idoneità temporanea, inidoneità temporanea, inidoneità) le Società Sportive hanno l'obbligo di informare tempestivamente (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) la Segreteria Federale, la Lega professionistica di appartenenza, la Divisione competente, il Comitato Regionale o la Delegazione della L.N.D. territorialmente competente, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico ai fini della revoca o sospensione del tesseramento.

La Società Sportiva che ne omette la comunicazione è deferita alla Commissione Disciplinare dal **Procuratore Federale**.

... omissis...

8.5) Identificazione dei calciatori

L'identificazione dei calciatori dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'art. 61 delle N.O.I.F.

8.6) Assistenti dell'arbitro e calciatori impiegati come assistenti dell'arbitro

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di sei nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

8.7) Sostituzione dei calciatori

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 7 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

Per quanto concerne i Tornei "Pulcini" ed "Esordienti", oltre alle normative di cui sopra in fatto di sostituzioni, valgono anche quelle contenute nelle "Norme Regolamentari delle Categorie di Base".

8.8) Impiego degli arbitri nelle gare del Settore

a) Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri.

b) Come riportato nelle Norme generali per le categorie di base, le gare dei tornei ufficiali Pulcini ed Esordienti possono essere dirette da dirigenti o da calciatori delle categorie Allievi o Juniores.

Il Settore Giovanile e Scolastico organizzerà, d'intesa con l'A.I.A. ed in collaborazione con le articolazioni territoriali della LND competenti per territorio, appositi Corsi, inerenti le regole di gioco e la funzione arbitrale, onde istruire al riguardo i Tecnici, i Dirigenti e i calciatori che abbiano compiuto i quindici anni di età segnalati a tal fine dalle Società.

8.9) Tempo d'attesa

Il tempo di attesa è fissato in misura pari alla durata di un tempo della gara cui è riferito.

I Comitati Regionali e le Delegazioni della LND territorialmente competenti hanno la facoltà di ridurlo, dandone preventiva notizia sui Comunicati Ufficiali.

8.10) Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

Il Settore Giovanile e Scolastico ritiene opportuno precisare che la disposizione di cui all'art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. trova applicazione soltanto nel rapporto tra squadre giovanili e prima squadra della stessa Società. Infatti non vanno formulate gerarchie nell'ambito, comunque, di squadre giovanili, sia pure separatamente gestite dal Settore Giovanile e Scolastico e dalle Leghe e, conseguentemente, "Campionato superiore" va considerato soltanto quello praticato dalla prima squadra della Società.

8.11) Classifica disciplina

Per Campionati Allievi e Giovanissimi organizzati ufficialmente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, è obbligatoria l'applicazione della seguente tabella:

a) A carico di calciatori

–	1 ^a Ammonizione	punti 0,40
–	2 ^a Ammonizione	punti 0,60
–	dalla 3 ^a Ammonizione e per le successive	punti 0,50
	Squalifiche:	
a)	per una giornata di gara	punti 2
b)	per ogni giornata di gara oltre la prima	punti 1
c)	da due a sei mesi	punti 15
d)	da più di sei mesi a un anno	punti 25
e)	da più di un anno a tre anni	punti 40
f)	da più di tre anni a cinque anni	punti 50

b) A carico di dirigenti, tecnici, soci, tesserati

-	Ammonizione	punti 1
-	Ammonizione con diffida	punti 1,50
-	Inibizioni (dirigenti) e squalifiche (tecnici, soci, tesserati):	
a)	per una settimana	punti 3
b)	per ogni settimana, oltre la prima, sino a un massimo di tre mesi (2 punti a settimana)	punti 2
c)	da più di tre mesi sino a sei mesi	punti 30
d)	da più di sei mesi a nove mesi	punti 40
e)	da più di nove mesi ad un anno	punti 50
f)	da più di un anno a tre anni	punti 70
g)	da più di tre anni a cinque anni	punti 80

c) A carico di Società

-	Ammonizione	punti 1
-	Squalifica del campo:	
a)	per una gara	punti 10
b)	per due gare	punti 20
c)	per tre gare	punti 30
-	Penalizzazioni:	
a)	di un punto in classifica	punti 10
b)	di due punti	punti 15
c)	di tre punti	punti 20
-	Applicazione art. 12 del C.G.S., commi 1,2,3,5: punti 10	
-	Ammende:	
a)	fino a € 25,00	punti 0,50
b)	da più di € 25,00 a € 51,00	punti 1,5
c)	da più di € 51,00 a € 103,00	punti 3
d)	da più di € 103,00 a € 258,00	punti 10

- | | | |
|----|---------------------------------|----------|
| e) | da più di € 258,00 a € 516,00 | punti 20 |
| f) | da più di € 516,00 a € 1.032,00 | punti 30 |

d) Esclusioni dalla classifica del “Premio Disciplina”

Le sottoindicate sanzioni comportano l'automatica esclusione della Società dalla classifica del “Premio Disciplina”:

- a) Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
- b) Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare
- c) Penalizzazione di oltre tre punti in classifica
- d) Condanna della Società per illecito sportivo
- e) Retrocessione della Società all'ultimo posto in classifica
- f) Esclusione della Società dal campionato
- g) Revoca dei titoli acquisiti

È da considerarsi non ammessa o esclusa ai Campionati Regionali Allievi o Giovanissimi unicamente la squadra Allievi o Giovanissimi che abbia superato i 100 punti di penalizzazione nel conteggio finale della classifica disciplina (vedasi, al riguardo, quanto previsto, per entrambe le categorie, ai paragrafi b7 e c6 della “Sezione 3 - Attività giovanile”)

Si evidenzia, però, che in caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, documentati e motivati, una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo del Settore Giovanile e Scolastico, per eventuali ulteriori determinazioni. La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale della LND con una relazione del Presidente.

8.12) Ammende a carico di società per infrazioni disciplinari

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie anche commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

a) Rinunce a gare

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:

Campionato/Torneo	Nazionale	Regionale	Provinciale e Locale	Esordienti e Pulcini
1a rinuncia	Euro 516,00	Euro 103,00	Euro 25,00	Euro 10,00
2a rinuncia	Euro 1.032,00	Euro 180,00	Euro 51,00	Euro 25,00
3a rinuncia	Euro 1.549,00	Euro 361,00	Euro 77,00	Euro 46,00
4a rinuncia	Euro 2.582,00	Euro 516,00	Euro 103,00	Euro 61,00

N.B.

A norma dell'art. 53, comma 5, delle NOIF le società che rinunciano per la quarta volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

b) Indennizzi

Qualora una Società rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

5. Comunicazioni della Delegazione Provinciale

Corso Base – Uefa B per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani e Dilettanti

Si comunica che è stato pubblicato il **Bando per il Corso Base – Uefa B** per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani e Dilettanti, che sarà svolto a **MASSA CARRARA dal 02/11/2009 al 05/12/2009**. Gli interessati possono ritirare la modulistica per iscrizione presso la Segreteria della Delegazione Provinciale di Siena oppure scaricarlo dal sito del Comitato Regionale Toscano sezione Allegati del C.U.R.T. n. 14 del 17.9.2009. Le domande di ammissione, dovranno essere presentate con documentazione in originale direttamente o fatte pervenire per posta o per corriere, a cura degli interessati al **Comitato Regionale TOSCANA LND - FIGC - Commissione Corso Allenatori di Base – Uefa B – per l'abilitazione ad Allenatori di Giovani e Dilettanti via G. D'Annunzio, 138 - 50135 FIRENZE FI**, entro il **15/10/2009**. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.

5a Attività di Base

5b Attività Scolastica

Nessuna comunicazione

6. Risultati Gare

COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA SIENA

Gare del 23-24.9.09 andata

Gir A ATLETICO PIAZZE	S. ALBINO TERME	5 - 1
Gir. B GUAZZINO S.S.D. Riposava	ASINALONGA VOLUNTAS TREQUANDA	1 - 1
Gir. C VESCOVADO	BERARDENGA	2 - 1
Gir. D SAN MINIATO A.S.D.	LUIGI MERONI	4 - 1
Gir. E SIENA NORD	VALENTINO MAZZOLA	0 - 3
Gir. F CHIUSDINO	RADICONDOLI	0 - 1

7. Giustizia Sportiva

Il Giudice Sportivo territoriale Avv. Libero GIULIETTI assistito dal vice giudice sportivo Sig. Walter PIZZATTI e dal rappresentante A.I.A. Sig. Antonio PONZUOLI nella seduta del 28.9.09 hanno assunto le decisioni che di seguito integralmente si riportano

Gare di COPPA PROV. LE TERZA CTG SIENA

GARE DEL 23/ 9/2009

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

NARNI MANCINELLI FRANCESCO (BERARDENGA)

SQUALIFICA PER UNA GARA

PAESANO FRANCESCO (ASINALONGA)
BARDELLI ALESSANDRO (GUAZZINO S.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

CHERICI ANTONIO (ASINALONGA)
GAROSI VALENTINO (ASINALONGA)
GIANNINI ANTONIO (ASINALONGA)
MENICONI MATTEO (ASINALONGA)
MORI GIACOMO (ASINALONGA)
GIULIANELLI IGOR (ATLETICO PIAZZE)
PINZI MATTEO (ATLETICO PIAZZE)
RIZZO MARCO (ATLETICO PIAZZE)
TODINI FRANCESCO (ATLETICO PIAZZE)
BICI KEJD (BERARDENGA)
PARADISI RICCARDO (BERARDENGA)
FABIO GIUSEPPE (CHIUSDINO)
PASCUZZO MASSIMO (CHIUSDINO)
BECHERINI MATTEO (GUAZZINO S.S.D.)
DE NISCO LUCA (GUAZZINO S.S.D.)
GENNARI LEONARDO (GUAZZINO S.S.D.)
ALBERICO FRANCESCO (RADICONDOLI)
COSENTINO ENEA (RADICONDOLI)
MACCHIA ANDREA (RADICONDOLI)
BRACHI DARIO (S.ALBINO TERME)
CAPONERI MARCO (S.ALBINO TERME)
MENCONI GIANNI (S.ALBINO TERME)
BERTINO SAMUELE (VESCOVADO)

GARE DEL 24/ 9/2009

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

CIACCI ANDREA (SIENA NORD)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

MARTINELLI FILIPPO	(LUIGI MERONI)
LEMMA DARIO	(SAN MINIATO A.S.D.)
CONVITO JACOPO	(SIENA NORD)
MACINAI MARCO	(SIENA NORD)
FONTANI ALESSIO	(VALENTINO MAZZOLA)
SCORTECCI MARCO	(VALENTINO MAZZOLA)

8.Errata Corrige

9.Calendari Gare

COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA SIENA

GIRONE A S.ALBINO TERME	ATLETICO PIAZZE	SARTEANO STADIO COMUNALE	DATA 30/09/09	ORA 20:30	1R
GIRONE B VOLUNTAS A.S.D. Riposa	GUAZZINO S.S.D. ASINALONGA	TREQUANDA LOC. CAVIGLIONI	DATA 30/09/09	ORA 15:30	1R
GIRONE C BERARDENGA	VESCOVADO	TAVERNE A."SATINI"V.PRINCIPAL	DATA 30/09/09	ORA 20:30	1R
GIRONE D LUIGI MERONI	SAN MINIATO A.S.D.	SIENA LOC. TORRE FIORENTINA	DATA 1/10/09	ORA <u>20:45</u>	1R
GIRONE E VALENTINO MAZZOLA	SIENA NORD	SIENA LOC. CERCHIAIA	DATA 1/10/09	ORA 20:30	1R
GIRONE F RADICONDOLI	CHIUSDINO	* <u>CHIUSDINO VIA LIDO SANTINI</u>	DATA 30/09/09	ORA 20:30	1R

* Variazione Campo

Seguito accordo fra le società interessate.

10.Allegati

**Publicato in Siena ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di
Siena il 28 settembre 2009.**

**IL SEGRETARIO
Dr. Roberto BURRONI**

**IL DELEGATO
Maurizio MADIONI**